

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 61

Roma, 23 dicembre 2025

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Tasso degli interessi legali dal 1° gennaio 2026.

Quadro normativo

- /// **Codice civile, art. 1284, comma 1:** "Saggio degli interessi".
- /// **Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001):** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato". Art. 116, commi 10, 15, 15-bis, 16 e 17.
- /// **Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56:** Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Articolo 30, commi da 1 a 4.
- /// **Decreto 10 dicembre 2025 del Ministro dell'economia e delle finanze:** "Determinazione del saggio degli interessi legali".
- /// **Circolare Inail 27 luglio 2001, n. 56:** "Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): articolo 116, commi da 8 a 20. Nuovo sistema sanzionatorio. Tabelle semplificative".
- /// **Circolare Inail 19 dicembre 2003, n. 73:** "Sistema sanzionatorio: riduzione delle sanzioni civili. Applicazione".

- ⚡ **Circolare Inail 10 ottobre 2024, n. 31:** "Sanzioni civili per omissione e per evasioni contributive. Regime sanzionatorio dal 1° settembre 2024. Modifiche all'articolo 116, commi 8, 10 e 15 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 apportate dall'articolo 30, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56."
- ⚡ **Circolare Inail 13 gennaio 2025, n. 2:** "Tasso degli interessi legali dal 1° gennaio 2025".

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto 10 dicembre 2025 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025, ha fissato il saggio degli interessi legali nella misura dell'1,60 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

Detto tasso costituisce la misura di riduzione massima delle sanzioni civili prevista dall'articolo 116, commi 15, 15-*bis*, 16 e 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la misura della sanzione dovuta nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, come previsto dal comma 10 del medesimo articolo 116 modificato dall'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

Al fine di avere un utile quadro riepilogativo per il calcolo degli interessi dovuti secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze, si riportano, in allegato, le misure dei tassi di interesse legale in vigore dal 1° gennaio 1997.

Il Direttore generale
f.to Marcello Fiori

Allegati: 1